Schemi Concettuali Tecnojus

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 - PARTE I - GENERALITÀ

PRINCIPI GENERALI

Inquadramento giuridico del Codice competenze gerarchia delle fonti
art. 1

- Il codice è in attuazione dell'art. 9 della Costituzione
  - *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*
    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- In coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della medesima e secondo le disposizioni dettate dal codice stesso
  - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
    valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Oggetto e Finalità
art. 1

- Valorizzazione
- Tutela
- del patrimonio culturale

Motivazione

In quanto concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura

Obblighi generali

- Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale
- Favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione
- garantire la conservazione del patrimonio culturale

Gli obblighi costituiscono "attività" che devono essere svolte in conformità alla normativa di tutela

Soggetti obbligati (interessati)

- Stato, regioni, città metropolitane, province e Comuni
  Altri soggetti pubblici
- Privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale

DEFINIZIONI GENERALI

Patrimonio culturale
art. 2

- Beni culturali
  - *Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*
- Beni paesaggistici
  - *Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*

Tutela
art. 3

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale

Valorizzazione
art. 6

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte di persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione del patrimonio culturale.
*In riferimento al **paesaggio**, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.*
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze..(nella valorizzazione si favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati)

© Romolo Balasso architetto – Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici
www.tecnojus.it – email info@tecnojus.it